

COMUNE DI PORTO RECANATI

STATUTO

Delibera C.C. n. 12 del 10/04/2001.

ART.1

FUNZIONI ISTITUZIONALI

Il Comune di Porto Recanati rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, ispirandosi ai principi della Costituzione della Repubblica.

ART.2

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Il Comune esercita le funzioni proprie, nonché quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, con autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla relativa specificazione ed attuazione.

ART.3

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Il Comune esercita la propria attività e persegue le proprie finalità istituzionali secondo il metodo e con i criteri della programmazione, avvalendosi della consultazione e della partecipazione dei cittadini, delle forze sociali e delle organizzazioni pubbliche e private, ed istituendo adeguate forme di concertazione e cooperazione con gli altri enti locali.

ART.4

PRINCIPI ISPIRATORI

Nel perseguimento dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, il Comune:

- Tutela la dignità della persona umana in tutte le sue manifestazioni, garantendo l'esercizio dei diritti fondamentali, ed istituendo adeguate forme di protezione sociale nei confronti dei soggetti per i quali l'esercizio di tali diritti risulti menomato, compromesso o disagiato.
- Promuove le pari opportunità tra i sessi.
- Assume iniziative idonee a salvaguardare l'integrità della famiglia.
- Protegge il territorio e valorizza l'ambiente come beni e risorse fondamentali della collettività, mediante una razionale funzione di programmazione e di controllo degli interventi e delle attività che vi si esplicano per la tutela della salute dei cittadini. In considerazione della spiccata vocazione turistica, ed in relazione alla morfologia del territorio, il Comune, in particolare, inibisce l'uso dello stesso territorio per insediamento di attività altamente inquinanti e per deposito, anche transitorio, di rifiuti tossico-nocivi o radioattivi.
- Favorisce senza discriminazioni le attività culturali e valorizza il recupero e la conservazione delle tradizioni e del costume locale.
- Riafferma la propria peculiare vocazione turistica.
- Promuove lo sviluppo economico ed incentiva l'occupazione, specie giovanile, valorizzando la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, ed agevolando le forme di associazionismo economico e di cooperazione. A tali fini il Comune persegue, in particolare, la realizzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura portuale turistico-peschereccia, quale strumento prioritario ed essenziale ai fini del potenziamento di tutte le attività economiche locali.
- Si fa garante dell'ordinata convivenza sociale, attuando opportuni interventi

educativi, preventivi, normativi e di vigilanza, ed operando in raccordo con le altre istituzioni pubbliche a tale uopo preposte.

- Riconosce la funzione sociale dello sport e delle attività del tempo libero, anche quali strumenti di prevenzione della devianza giovanile, e ne favorisce la promozione e l'esercizio, sostenendo le relative forme di associazionismo e concorrendo alla realizzazione delle necessarie strutture.
- Articola e programma il ruolo organico e l'organizzazione dei servizi pubblici dell'Ente, nonché le modalità di reperimento e di utilizzazione delle risorse finanziarie, tenuto conto della necessità di soddisfare il maggior fabbisogno di servizi nei periodi di afflusso dell'utenza turistica.
- Promuove tutte le possibili iniziative atte a portare la comunità a contatto con le altre realtà, per favorire una sempre più profonda conoscenza e comprensione delle stesse. In particolare, valorizza e diffonde l'esperienza dei gemellaggi con le città di Kronberg im Taunus e Mar del Plata, favorendo i contatti sociali, culturali ed economici tra le popolazioni. Promuove e valorizza altresì tutte le iniziative atte a favorire i contatti con i concittadini residenti all'estero, impegnandosi, nello stesso tempo, a creare condizioni di vita dignitose per tutti coloro che chiedono l'integrazione nella nostra comunità. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART.5

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio comunale ha una estensione di kmq.17.540, e confina col territorio dei Comuni di Numana, Castelfidardo, Loreto, Recanati e Potenza Picena.

Il territorio comunale si suddivide nei seguenti quartieri:

- Quartiere Nord - Scossicci, comprendente il territorio a nord del fosso Fiumarella.
- Quartiere Ovest - Grotte - Montarice, comprendente il territorio a sud del fosso Fiumarella e ad ovest della strada statale n. 16, fino alla sponda nord del fiume Potenza.
- Quartiere Sud - Santa Maria in Potenza, comprendente il territorio a sud del Fiume Potenza.
- Quartiere Centro - Castelnuovo - San Marino, comprendente il territorio a sud del fosso Fiumarella, ad est della strada statale n.16 e a nord del Fiume Potenza; a sua volta suddiviso nei seguenti rioni: Rione Castelnuovo comprendente il territorio a sud del fosso Fiumarella e a nord di Via Loreto; Rione centro storico, comprendente il territorio a sud di Via Loreto e a nord delle vie Galilei ed Ugo Bassi; Rione San Marino, comprendente il territorio a sud della via Galilei ed Ugo Bassi e a nord della Via De Gasperi e M.L.King; Rione Europa, comprendente il territorio a sud delle vie De Gasperi e M.L.King e a nord del fiume Potenza.

ART.6

SEGNI DISTINTIVI E SEDE

Lo stemma del Comune é rappresentato da uno scudo sormontato da corona turrata, al cui interno é raffigurato il Castello Svevo, con leone rampante sulla torre e barche con vela latina sull'orizzonte dello sfondo marino.

E' vietata l'utilizzazione e la riproduzione dello stemma del Comune per finalità diverse da quelle istituzionali.

Il gonfalone del Comune riproduce lo stemma dell'Ente, su fondo azzurro, sormontato dalla scritta "Comune di Porto Recanati", e sovrastante un ramo di quercia ed uno di alloro legati da un nastro rosso, ed un intreccio floreale in oro, che si protendono dal basso a contornare i fianchi laterali dello scudo.

Sullo stemma é scritto il motto FORTITER ET FIDENTER

I colori cittadini sono l'arancione con banda blu.

Il Comune ha sede nell'edificio sito in Corso Matteotti al numero 230.

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

ORGANI DELL'ENTE:

ART.7

ORGANI

Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

ART.8

IL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale é l'organo elettivo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.

L'elezione del Consiglio Comunale, il numero, la posizione giuridica e la durata in carica dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.

Il Consiglio Comunale esercita le competenze che gli sono attribuite dalla Legge, in conformità delle previsioni del presente Statuto e secondo le procedure del Regolamento, improntando la propria attività complessiva ai principi della collegialità, della pubblicità e della trasparenza.

Nell'adozione degli atti fondamentali di propria competenza stabiliti dalla legge, il Consiglio determina e motiva le proprie scelte, ispirandosi al pubblico interesse della comunità locale e procedendo all'individuazione delle priorità da soddisfare in relazione alla razionale utilizzazione delle risorse disponibili, secondo adeguati criteri di programmazione.

ART.9

I CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale, ed esercitano il loro mandato nell'esclusivo interesse di essa e nel rispetto delle norme vigenti.

Essi entrano in carica al momento della proclamazione degli eletti, o a seguito di surrogazione deliberata dal Consiglio Comunale a norma di regolamento, e durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

I Consiglieri Comunali sono dichiarati decaduti dalla carica in caso di tre consecutive e non giustificate assenze dai lavori del Consiglio, secondo la procedura stabilita dal Regolamento.

Il Consiglio Comunale delibera, nella prima seduta utile, la surrogazione dei Consiglieri deceduti, dimissionari, decaduti o dei quali sia stata dichiarata l'incompatibilità, a norma delle vigenti disposizioni della legge, del presente Statuto del Regolamento.

I Consiglieri cessati dalla carica a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale, mantengono gli ulteriori incarichi loro conferiti, fino al momento dell'esecutività dell'atto di nomina dei successori nei rispettivi incarichi.

ART.10

DIRITTI, POTERI E FACOLTA' DEI CONSIGLIERI

Ai fini dell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto, i Consiglieri Comunali hanno diritto di:

- ottenere dagli uffici del Comune e delle sue Aziende, enti ed istituzioni, tutte le notizie ed informazioni disponibili comunque utili per l'espletamento del proprio mandato;
- esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale;
- presentare interrogazioni, mozioni, emendamenti e altre istanze di sindacato ispettivo nelle forme previste dal Regolamento; il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo dei consiglieri;
- avvalersi, previa autorizzazione del Segretario Comunale, del personale e delle attrezzature dell'Ente, per l'esercizio delle proprie funzioni;
- esercitare tutti gli altri diritti e facoltà inerenti alla carica con pienezza di poteri e senza altri limiti all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

ART.11 CONSIGLIERE ANZIANO

E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi delle vigenti disposizioni sulla legge elettorale comunale con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
A parità di cifra individuale di due o più eletti, l'anzianità é determinata dall'età .

ART.12 COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio costituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari permanenti, ed eventuali Commissioni straordinarie.

Le Commissioni permanenti espletano attività di elaborazione preparatoria e di proposta sulle materie attribuite alla competenza istituzionale del Consiglio comunale, al fine di consentire il miglior esercizio dell'attività deliberative, di indirizzo e di controllo dello stesso.

Il Consiglio Comunale in casi particolari e con determinazione dei tempi e obiettivi, può eleggere commissioni straordinarie per l'espletamento di attività ricognitive, informative e propositive, su determinate questioni di particolare rilevanza.

Il Regolamento disciplina il numero, le modalità di costituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni.

Il Consiglio comunale nomina, entro 60 giorni dall'elezione della Giunta, i componenti ed i presidenti di ciascuna commissione, nel rispetto del criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari presenti in Consiglio e su designazione degli stessi.

ART.13 GRUPPI CONSILIARI

I consiglieri comunali possono costituirsi in Gruppi Consiliari mediante semplice comunicazione scritta al Segretario Comunale, contenente la denominazione del Gruppo Consiliare, la designazione del Capo-gruppo, e la sotto iscrizione dei consiglieri aderenti.

I Capigruppo Consiliari rappresentano i rispettivi gruppi nelle competenti sedi istituzionali, e ne assicurano il raccordo con gli altri gruppi e con gli organi del Comune.

Ai fini del miglior esercizio delle funzioni loro attribuite, ai Gruppi Consiliari sono assicurati adeguati supporti logistico-organizzativi, compatibilmente con le disponibilità dell'Ente.

ART.14 CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO

La conferenza dei capi-gruppo é composta dal Sindaco, che la presiede, e dai singoli capi-gruppo designati dai rispettivi gruppi.

La conferenza dei capi-gruppo esercita funzione consultiva in ordine alla convocazione del Consiglio comunale, alla formulazione del relativo ordine del giorno, nonché su tutte le questioni connesse allo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, secondo le procedure disciplinate dal Regolamento.

ART.15 RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale si riunisce in via ordinaria una volta al mese, ad esclusione del mese di agosto.

Il Consiglio Comunale é convocato dal Sindaco, che ne stabilisce la data, ne redige l'ordine del giorno, sentite la Giunta Comunale e la conferenza dei Capigruppo, ne presiede le sedute e ne dirige i lavori, secondo le procedure stabilite del Regolamento.

Il Consiglio Comunale é altresì convocato dal Sindaco in via straordinaria, ogni volta che se ne presenti la necessità, nonché entro 20 giorni dalla presentazione, da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, di un'istanza di convocazione corredata della specifica indicazione delle mozioni o deliberazioni proposte, ponendo le stesse all'ordine del giorno della riunione, unitamente agli eventuali ulteriori punti

della cui trattazione sussista la necessità, l'opportunità o la convenienza.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le funzioni allo stesso attribuite dal presente articolo sono svolte dal Vice-Sindaco.

ART.16

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal Regolamento.

ART.17

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle sedute del Consiglio comunale é richiesta la presenza e l'effettiva permanenza ai lavori di almeno la metà dei Consiglieri assegnati in prima convocazione; e di almeno quattro Consiglieri in seconda convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono validamente adottate, con votazione palese e da maggioranza assoluta dei votanti, salve le diverse forme di votazione e le maggioranze qualificate espressamente previste dalla legge o dal presente statuto o dal Regolamento

Per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio, é richiesta la maggioranza relativa dei votanti, o la diversa maggioranza prevista dalla legge; la rappresentanza eventualmente garantita alle minoranze presenti nel Consiglio comunale, viene eletta nelle persone candidate dalle minoranze medesime, salvo ogni caso il rispetto del criterio proporzionale.

ART.18

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla legge o dal presente Statuto, l'attività del Consiglio comunale é soggetta alle disposizioni del Regolamento.

ART.19

LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, dell'efficienza e della trasparenza.

La Giunta adotta gli atti di sua competenza, idonei al conseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in esecuzione degli atti fondamentali deliberati dal consiglio comunale.

ART.20

NOMINA

Le modalità di nomina della Giunta Comunale e i casi di decadenza, dimissioni e revoca degli Assessori sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il documento contenente gli indirizzi generali di governo di cui al successivo art.21, va depositato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio Comunale presso l'ufficio del Segretario Comunale.

ART.21

COMPOSIZIONE

La Giunta Comunale é composta dal Sindaco, che ne presiede le riunioni, e da un massimo di cinque assessori. Il numero minimo degli stessi non potrà mai essere inferiore a quattro.

Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, la revoca, la decadenza e la rimozione degli assessori, sono disciplinate dalla legge. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e da affini fino al terzo grado

Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento i suddetti indirizzi.

Gli assessori sono scelti dal Sindaco tra i consiglieri comunali, con la possibilità di

nominarne due tra cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. L'Assessore che non sia consigliere comunale partecipa ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega.

ART.22

FUNZIONAMENTO

L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità: a tal fine tutti gli atti di competenza della Giunta sono adottati dall'organo collegiale, ed in nessun caso dai singoli suoi componenti.

La Giunta é convocata dal Sindaco, cui spetta, senza formalità, la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Per la validità della seduta é richiesta la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

La Giunta delibera a maggioranza di voti dei componenti presenti.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.

Il Regolamento stabilisce le modalità di audizione e di partecipazione ai lavori della Giunta di consiglieri comunali, revisori dei conti, responsabili dei servizi ed altri dipendenti comunali, consulenti ed altri soggetti interessati estranei all'organo.

ART.23

COMPETENZE

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco e del Segretario; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Esercita le attribuzioni di propria competenza mediante l'adozione di provvedimenti deliberativi, indicanti le finalità di pubblico interesse, perseguite con le relative motivazioni, nonché i mezzi ed i soggetti destinati alla concreta attuazione di quanto deliberato.

ART.24

IL SINDACO

Il Sindaco é il responsabile dell'Amministrazione Comunale; rappresenta il Comune a tutti gli effetti di legge; convoca il Consiglio e la Giunta Comunale e ne presiede le rispettive sedute; programma, coordina e sovrintende l'attività dei servizi e degli uffici, curando che sia ispirata ai criteri dell'imparzialità e della corretta amministrazione, nel superiore interesse della collettività ; attiva e controlla la tempestiva e regolare esecuzione di tutti gli atti attraverso i quali si esplica l'attività dell'Ente; esercita attività di impulso e di coordinamento degli altri organi del Comune, raccordando l'attività della Giunta con gli orientamenti del Consiglio.

Le modalità di elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, le cause di cessazione dalla carica, le modalità di sovrintendenza all'espletamento di funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, nonché le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, sono disciplinati dalla legge.

Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART.25

COMPETENZE, FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

Il Sindaco, in particolare:

- nomina i componenti della Giunta, con le modalità previste dalla legge;
- revoca gli assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio;
- coordina la complessiva attività politico- amministrativa dell'Ente, e dei suoi organi, uffici e servizi;
- stabilisce, sentita la conferenza dei Capigruppo, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, e gli argomenti da trattare nelle riunioni della Giunta comunale;

- convoca e presiede le assemblee cittadine plenarie e di quartiere;
- convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
- sovrintende all'attuazione ed esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e della Giunta comunale da parte del Segretario;
- coordina l'attività dei singoli Assessori, e può sospendere l'esecuzione degli atti da essi adottati, per sottoporli al vaglio collegiale della Giunta comunale;
- impartisce al Segretario Comunale le necessarie ed opportune direttive, finalizzate al conseguimento degli obiettivi di funzionalità, efficienza e correttezza amministrativa nel funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di direzione e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- esercita la potestà di emanazione delle ordinanze ordinarie;
- rilascia provvedimenti di autorizzazioni e concessioni non attribuiti al Segretario;
- firma gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale, nonché gli atti generali;
- adotta i provvedimenti di occupazione di urgenza, di competenza del Comune;
- provvede all'assegnazione agli aventi diritto, in base alle vigenti disposizioni di legge, degli alloggi di edilizia residenziale economica e popolare;
- stipula i contratti in rappresentanza dell'Ente in sostituzione del Segretario qualora quest'ultimo funga da ufficiale rogante;
- dispone le indagini conoscitive, le verifiche e le inchieste necessarie ed opportune, in relazione all'attività complessiva o settoriale dell'Amministrazione comunale, affidandone l'espletamento ad apposite commissioni straordinarie, o al segretario comunale;
- compie gli atti conservativi urgenti dei diritti dell'Ente, ed esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse dello stesso, riferendone al consiglio nella prima seduta successiva;
- si avvale del segretario comunale in rapporto di subordinazione funzionale, nonché del personale e delle strutture dell'Ente, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze, funzioni ed attribuzioni, e per la diretta acquisizione di informazioni, atti e documenti, anche riservati, a tale uopo necessari.
- E' competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART.26

IL VICE SINDACO

Il Vice Sindaco é uno degli assessori nominati dal Sindaco tra i consiglieri comunali, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco, svolge le funzioni del sindaco sino alle nuove elezioni.

ART.27

DELEGHE

La delega generale al Vice Sindaco é rilasciata dal Sindaco non appena prestato

giuramento d'innanzi al Prefetto.

Il Sindaco può altresì conferire agli Assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza, relativamente ai settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati incarichi interni ed esterni alla Giunta.

ART.28

REVOCA

Il Sindaco può revocare la delega generale all'Assessore Vice-Sindaco, e conferirla ad altro Assessore eletto dal Consiglio Comunale.

ART.29

REGOLAMENTO ORGANICO

Il Regolamento organico del Comune stabilisce la dotazione organica del personale dell'Ente, e disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali gestiti in economia, ispirandosi ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, nonché ai principi della professionalità e della responsabilità del personale.

In particolare il Regolamento organico:

- individua e stabilisce le forme di articolazione, organizzazione e gestione delle strutture dell'Ente, e ne determina le modalità di funzionamento;
- determina la consistenza qualitativa e quantitativa del ruolo organico complessivo dell'Ente;
- disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, le modalità di conferimento della titolarità degli uffici e dei servizi;
- prevede l'attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi dei compiti di gestione, attuativi degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi dell'Ente, da espletare sotto la direzione, il coordinamento e la responsabilità del Segretario Comunale; a tal fine, nel rispetto dei principi di subordinazione gerarchica e funzionale, il regolamento organico prevede altresì che i responsabili degli uffici e dei servizi rispondano della correttezza ed efficienza delle rispettive gestioni al Segretario Comunale, e che questi ne risponda a sua volta complessivamente all'organo competente;
- prevede che la copertura dei posti di alta specializzazione di responsabili degli uffici e dei servizi possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, od anche, in via eccezionale e con deliberazione motivata, di diritto privato, da stipularsi con soggetti prescelti dall'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;
- prevede collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati, da istituire con convenzioni a termine;
- detta le norme per il funzionamento della commissione di disciplina, e per la designazione da parte di tutto il personale comunale, del dipendente chiamato a farne parte unitamente al Sindaco, o suo delegato, ed al Segretario Comunale;
- disciplina le modalità di formazione e di aggiornamento del personale e le forme di partecipazione e di coinvolgimento dello stesso personale nella gestione amministrativa dell'Ente anche attraverso la conferenza dei servizi interni.

ART.30

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Generale titolare del Comune è un funzionario dello Stato preposto per legge alla gestione amministrativa dell'Ente, di cui è globalmente responsabile, in rapporto di dipendenza funzionale dal Sindaco, e nel rispetto delle direttive che lo stesso gli impartisce.

Il Segretario Comunale dirige, sovrintende e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, della cui correttezza ed efficienza risponde nei confronti degli organi competenti; partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio ed è responsabile dell'istruttoria e della successiva attuazione delle rispettive deliberazioni, per la quale dispone gli adempimenti e gli atti esecutivi all'uopo

necessari; assicura altresì l'attuazione degli ulteriori organi elettivi dell'Ente.

Il Segretario stipula i contratti deliberati della Giunta e dal Consiglio quando non svolga la funzione di ufficiale rogante.

Il Segretario è altresì preposto all'espletamento dei concorsi e delle gare di appalto, presiede le relative commissioni ed ha la responsabilità delle corrispondenti procedure.

ART.31

IL VICE SEGRETARIO

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni, e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

L'ufficio di Vice Segretario è assegnato per concorso pubblico, nella qualifica e con i requisiti richiesti dal regolamento organico dell'ente.

In caso di vacanza dell'ufficio, il Sindaco può designare a ricoprirlo un dipendente del Comune in possesso dei requisiti prescritti e inquadrato nella corrispondente qualifica funzionale.

ART.32

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che la legge attribuisce alla sua competenza, nonché di quelli la cui istituzione risulti indispensabile per la realizzazione di finalità socialmente rilevanti e per la promozione dello sviluppo economico e civile della Comunità amministrata.

Il Comune può organizzare la gestione dei servizi pubblici locali nelle seguenti forme:

- in economia, quando per la natura e le dimensioni del servizio risulti inopportuna la costituzione di apposita azienda o istituzione;
- in concessione a terzi, quando ciò risulti conveniente per l'esistenza di ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale anche per la gestione unificata di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, quando tale forma risulti opportuna in relazione alle caratteristiche e dimensioni dei servizi da gestire;
- a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, quando per la natura del servizio da erogare si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- nel caso in cui la legge consente la scelta tra diverse forme di gestione dei servizi, il Consiglio comunale sceglie la forma di gestione sulla base di una valutazione comprensiva fra quelle previste in relazione alla migliore efficienza, economicità, ed efficacia del servizio.

Il Sindaco e i revisori dei conti riferiscono, annualmente al Consiglio sul funzionamento e sul costo dei servizi pubblici, nonché sulla loro rispondenza alle esigenze dei cittadini.

ART.33

GESTIONE IN ECONOMIA

L'assunzione diretta dei servizi pubblici fondamentali di modeste dimensioni da gestire in economia è deliberata dal Consiglio comunale.

La gestione in economia dei servizi pubblici locali è disciplinata dal Regolamento organico dell'Ente, che ne determina i responsabili, il personale addetto, le competenze e le modalità di organizzazione e di espletamento.

ART.34

CONCESSIONE A TERZI

La concessione a terzi della gestione dei pubblici servizi locali, è deliberata dal Consiglio Comunale con atto recante le motivazioni di natura tecnica, economica e di opportunità sociale.

La gestione dei servizi in concessione a terzi è disciplinata dalla relativa convenzione, che ne determina le forme e le modalità di gestione, la durata, i diritti, gli obblighi e le responsabilità, secondo i criteri stabiliti nella deliberazione di affidamento.

ART.35 AZIENDE SPECIALI

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica e di natura imprenditoriale, secondo le disposizioni della legge e del presente Statuto.

- Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dai rispettivi Statuti e dai Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.
- Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, cui compete la responsabilità della gestione.
- Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente delle Aziende Speciali sono nominati dal Sindaco tra i candidati in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, che non rivestono altri incarichi pubblici.
- Il Presidente ed i componenti del Consiglio Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco che provvede alla loro sostituzione.

ART.36 ISTITUZIONI

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, che necessitano di autonomia gestionale, secondo le disposizioni della legge e del presente Statuto.

- Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti del Comune.
- Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
- Il Consiglio di amministrazione e il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra i candidati in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, tenuto conto dell'esigenza di rappresentanza dei soggetti interessati alla presentazione dei servizi sociali.
- Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Sindaco, che provvede alla loro sostituzione.
- Il presidente rappresenta l'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e sovrintende all'esecuzione delle sue deliberazioni.
- Il consiglio di Amministrazione é l'organo che amministra l'Istituzione mediante emanazione di atti deliberativi, motivati in relazione alle finalità del servizio sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni della legge e del presente Statuto.
- Il direttore dell'istituzione é nominato dal Sindaco, con i requisiti e le modalità previste dalle norme di cui al comma seguente; dirige e coordina l'attività dell'istituzione ed il personale assegnato, adotta i provvedimenti necessari per garantire la funzionalità dei servizi secondo gli indirizzi, i deliberati e le direttive degli altri organi, ai quali risponde della complessiva correttezza ed efficienza della gestione.
- L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da norme regolamentari che ne determinano la dotazione organica, l'assetto organizzativo, l'ordinamento finanziario e contabile, i modi e gli ambiti di esercizio dell'autonomia gestionale e le forme di controllo nonché i requisiti, le incompatibilità e le modalità per l'elezione del presidente e del consiglio di amministrazione.

ART.37 SOCIETA' PER AZIONI

Il Consiglio Comunale può deliberare l'adesione del Comune a società costituite, nei casi stabiliti dalla legge, per la gestione e l'erogazione di pubblici servizi la cui natura renda opportuna la partecipazione in forma societaria di altri soggetti pubblici o

privati.

ART.38 CRITERI

In conformità al principio costituzionale dell'autonomia locale come articolazione della Repubblica, il Comune adotta e privilegia il metodo del coordinamento con le politiche comunitaria e statale, e della collaborazione con gli altri enti territoriali.

- In coerenza con tale criterio il Comune ispira la propria azione al raccordo con l'attività degli enti sovra ordinati, avvalendosi a tal fine anche degli strumenti della programmazione; sviluppa inoltre rapporti con gli altri comuni, con le province, con la Regione e con gli altri enti pubblici o privati, mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma, ed altre forme d'intesa per il perseguimento di finalità di comune interesse.

ART.39 CONVENZIONI

Ai fini del coordinamento e della gestione di funzioni e servizi di reciproco interesse, il Comune stipula le necessarie convenzioni con altri comuni, con le province e con gli altri enti pubblici, determinandone gli scopi, la durata, nonché i reciproci rapporti tra gli enti contraenti.

ART.40 CONSORZI

Il Comune può costituire con gli stessi comuni e province un solo consorzio, per la gestione di uno o più servizi, nelle forme che disciplinano le aziende speciali strumentali, approvando a tal fine lo statuto e le convenzioni relative.

Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all'assemblea del consorzio in rappresentanza del Comune.

ART.41 ACCORDI DI PROGRAMMA

Al fine di coordinare gli adempimenti connessi a programmi di intervento, interventi ed opere, che richiedano l'azione integrata e coordinata di una pluralità di altri soggetti pubblici, il Sindaco, nel caso sussista in proposito una competenza primaria o prevalente del Comune, promuove, anche su richiesta di altri soggetti interessati, la conclusione di un accordo di programma, atto a garantire il coordinamento delle azioni, degli interventi e degli ulteriori adempimenti connessi.

Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate, onde accertare la possibilità di concordare e definire l'accordo di programma.

L'accordo, previo unanime consenso delle amministrazioni interessate espresso dagli organi collegiali competenti per materia, è approvato con atto formale del Sindaco, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Nel caso sussista evidente interesse del Comune, il Sindaco, previo consenso dei competenti organi collegiali dell'Ente, esprime l'adesione del Comune ad accordi di programma promossi da altri enti pubblici.

PARTECIPAZIONE POPOLARE ART.42

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente, nei modi disciplinati dal presente Statuto.

Gli istituti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale sono:

- l'assemblea cittadina e le assemblee di quartiere;
- le consulte di settore istituite dal Comune;
- la consultazione di associazioni, comitati, consulte, organizzazioni del volontariato ed altre forme associative;
- la consultazione di singole persone fisiche o giuridiche;
- la raccolta di firme o altre forme di sondaggi d'opinione su opzioni

amministrative di essenziale rilevanza per la comunità locale, da farsi a scopo consultivo nei modi stabiliti dal regolamento;

- il referendum consultivo su scelte amministrative di fondamentale rilevanza istituzionale per la comunità locale;
- i quartieri, che esprimono l'assemblea di quartiere, il comitato di quartiere, il Presidente del Comitato di quartiere, come disciplinati dal Regolamento degli istituti di partecipazione.

ART.43 ASSEMBLEE

L'assemblea cittadina, con la partecipazione dell'intero Consiglio comunale, è convocata dal Sindaco con richiesta della Giunta o di almeno un terzo dei consiglieri assegnati o di un sesto degli elettori, per l'informazione e la consultazione della generalità dei cittadini su rilevanti questioni di comune interesse della collettività amministrativa, di competenza dell'Ente.

L'assemblea cittadina è convocata in ogni caso per la preventiva consultazione sulle proposte concernenti:

- il Bilancio di Previsione annuale;
- piani e programmi di interesse generale;
- la costituzione di aziende speciali od istituzioni, nonché la partecipazione del comune a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

La convocazione dell'assemblea cittadina avviene mediante affissione di appositi manifesti, recanti l'elenco degli argomenti da discutere, da farsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, ed è divulgata mediante altre adeguate forme di pubblicità .

L'assemblea cittadina é presieduta dal Sindaco che effettua la relazione introduttiva, ne presiede i lavori e ne dirige lo svolgimento, garantendo l'esercizio della facoltà d'intervento a tutti i soggetti interessati.

Le assemblee di quartiere con la partecipazione dell'intero Consiglio comunale, sono convocate dal Sindaco o dagli assessori competenti in relazione alle materie da trattare, che le presiedono e ne dirigono i lavori, qualora se ne ravvisi l'esigenza, o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri di almeno cento residenti nel quartiere, per l'informazione e la consultazione dei cittadini su questioni di comune interesse dei singoli quartieri in cui si articola il territorio del Comune, rientranti nelle competenze dell'Ente.

Il Presidente dell'assemblea cittadina o delle assemblee di quartiere, assicura che dei relativi lavori sia eseguita registrazione magnetofonica, ovvero sia redatta verbalizzazione da un segretario eletto dell'assemblea.

ART. 43 Bis I QUARTIERI

Il Comune di Porto Recanati riconosce i quartieri quali entità civiche e realtà territoriali attraverso le quali si promuove e si concretizza la funzione fondamentale della partecipazione democratica. Inoltre stimola l'aggregazione spontanea e l'autonoma attivazione propositi va rivolta alla soluzione di problemi reali e di vero interesse per la popolazione rappresentata.

I quartieri esprimono i propri organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 e come disciplinati all'apposito regolamento; ad essi é riconosciuta e garantita piena e totale indipendenza dall'Amministrazione. I quartieri, per il tramite dei loro organi rappresentativi, partecipano alla vita amministrativa e democratica della città secondo le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento.

I quartieri sono individuati secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto Comunale. I rioni individuati dallo Statuto vengono equiparati ai quartieri secondo quanto appositamente previsto dal Regolamento.

ART.44 LE CONSULTE DI SETTORE

Il Comune, di propria iniziativa o su sollecitazione di categorie economiche e

sociali,istituisce consulte di settore per singole attività produttive o settori d'interesse socio-culturale, al fine di consentire la partecipazione delle suddette categorie alla gestione dei settori amministrativi di rispettivo interesse.

Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento delle consulte di settore, e ne disciplina i rapporti con gli amministratori dell'Ente.

Nelle materie di rispettiva competenza le consulte possono:

- esprimere pareri a richiesta degli amministratori dell'Ente o di propria iniziativa;
- esprimere proposte agli organi dell'Ente per l'adozione di atti, o per le modalità di gestione di servizi e di utilizzo di risorse del Comune;
- richiedere la partecipazione alle proprie sedute di amministratori e funzionari comunali ai fini della reciproca informazione su questioni determinate.

ART.45

FORME ASSOCIATIVE

Il Comune riconosce e valorizza le associazioni, i comitati, le consulte, le organizzazioni del volontariato e le altre forme associative, per il perseguimento di fini meritevoli di tutela e comunque non vietati dalla legge.

A tal fine le forme associative che intendono accedere agli istituti della partecipazione sono tenute a trasmettere al Comune copia dei propri atti costitutivi, statuti e regolamenti, nonché copia degli atti inerenti la propria attività .

Il Comune istituisce un registro delle forme associative che hanno manifestato la propria volontà di accedere agli istituti della partecipazione.

Il Comune informa e consulta le forme associative iscritte nell'apposito registro, prima dell'adozione di atti amministrativi interessanti gli ambiti di attività di ciascuna di esse: a tal fine le singole forme associative ricevono dal Comune le proposte degli atti da adottare, e trasmettono al Comune le proprie eventuali osservazioni entro il termine assegnato; il Comune consulta, altresì, le forme associative in apposite audizioni, indette di propria iniziativa o su richiesta delle stesse.

Le forme associative possono in ogni caso far pervenire al Comune istanze, petizioni e proposte: le stesse vengono istruite dai competenti uffici comunali, e debbono essere evase entro tre mesi dall'inoltro, con la comunicazione da parte dell'organo o dell'ufficio competente del motivato provvedimento di accoglimento o di reiezione.

Il Comune istituisce e riserva apposito stanziamento del bilancio di previsione, per la valorizzazione delle libere forme associative e di volontariato, esclusa qualsiasi forma di contribuzione individuale ed ordinaria.

Il Comune può deliberare la propria partecipazione, in forma sia organizzativa che finanziaria, ad iniziative delle forme associative che risultino di particolare rilievo per il pubblico interesse della comunità locale.

Il Consiglio Comunale discute in apposita riunione annuale, da tenersi entro il 31 marzo di ogni anno, la situazione dell'associazionismo e del volontariato nel territorio del Comune, riferita all'anno precedente.

ART.46

PARTECIPAZIONE DI PERSONE

Il Comune informa le singole persone fisiche o giuridiche, direttamente interessate al procedimento relativo all'adozione di atti amministrativi suscettibili di incidere sulla sfera dei rispettivi diritti ed interessi legittimi, nei modi e con le forme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Negli stessi modi e forme le predette persone hanno la facoltà di accedere agli atti del procedimento relativo, di essere sentite dai competenti amministratori ed uffici, e di far pervenire al Comune osservazioni, memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di prendere in considerazione nel caso siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Le singole persone fisiche e giuridiche possono in ogni caso far pervenire al comune istanze, petizioni e proposte: le stesse, previa istruttoria dei competenti uffici comunali, sono evase, entro tre mesi dall'inoltro, con la comunicazione agli interessati, da parte del competente organo o ufficio, del motivato provvedimento di

accoglimento o di reiezione, semprechè rientrino nelle competenze dell'Ente.

ART.47

ACCESSO AI DOCUMENTI

Al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le forme associative possono accedere agli atti e documenti del comune, che sono pubblici ad eccezione di quelli da considerare riservati, per espressa indicazione di legge o per temporanea dichiarazione del Sindaco, motivata dalla necessità di non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone fisiche o giuridiche, che ne vieti l'esibizione e l'estrazione di copie.

Il rilascio delle copie degli atti e dei documenti non riservati avviene previo pagamento dei soli costi.

ART.48

FORME DI SONDAGGIO D'OPINIONE

Il Comune indice, su proposta motivata e conforme deliberazione del Consiglio Comunale, o su richiesta di almeno un sesto del corpo elettorale, la raccolta di firme, o altre forme di sondaggio d'opinione amministrative di essenziale rilevanza per la comunità locale, da farsi a scopo consultivo, nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento su materie attribuite alla competenza dell'Ente.

ART.49

IL REFERENDUM CONSULTIVO

Il Comune istituisce il referendum consultivo come strumento di partecipazione dei cittadini a scelte amministrative di fondamentale rilevanza istituzionale per la comunità locale.

Il referendum é ammesso esclusivamente su materie rientranti nella competenza istituzionale dell'Ente.

Il referendum é indetto con deliberazione del Consiglio comunale, a seguito di proposta scritta della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o di almeno un sesto del corpo elettorale, previa verifica della sua ammissibilità da parte dell'apposito organo individuato in sede di regolamento.

La proposta di referendum deve contenere l'esatta formulazione del quesito da sottoporre agli elettori, e deve essere sottoscritta dai proponenti con firme autentiche nelle forme di legge.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini residenti nel Comune che hanno compiuto 16 anni di età alla data di istituzione del referendum.

Il referendum produce il proprio effetto consultivo unicamente a seguito della partecipazione al voto da parte di un numero di elettori che rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.

A seguito di referendum validamente indetto ed espletato, il competente organo dell'Ente é tenuto a discutere e deliberare sulla materia oggetto della consultazione referendaria, entro e non oltre tre mesi dell'espletamento della stessa, con obbligo di specifica motivazione nel caso l'organo competente non si uniformi all'indirizzo consultivo espresso dal corpo elettorale.

La procedura del referendum consultivo é compiutamente disciplinata dal regolamento.

ART.50

REGOLAMENTO

Un apposito regolamento del Comune disciplina le formalità di costituzione e le modalità di funzionamento degli istituti della partecipazione, con particolare riferimento alle procedure, alle modalità d'informazione e di consultazione, all'individuazione dei responsabili dei procedimenti, alla partecipazione ai procedimenti e dall'accesso agli atti e documenti amministrativi, nonché al rilascio di copie.

ART.51

ISTITUZIONE

Il Comune istituisce il difensore civico, cui compete il ruolo di garante dell'imparzialità

e del corretto andamento dell'amministrazione comunale.

Il difensore civico esercita le funzioni che gli competono di propria iniziativa, o a seguito di ricorso scritto di persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni, e forme associative, nella forma della segnalazione scritta ai competenti organi ed uffici dell'Ente, degli eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dei soggetti interessati, accompagnata dai suggerimenti atti a porvi tempestivo rimedio.

ART.52

ELEZIONE

Il difensore civico é eletto dal Consiglio comunale, che lo sceglie in seno ad una terna di candidati proposta dalla conferenza dei capi-gruppo, sentite le forme associative e le istituzioni permanenti della partecipazione.

I candidati alla carica del difensore civico vengono prescelti tra i cittadini residenti in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, e di comprovati requisiti di rettitudine, nonché di cultura ed esperienza giuridico-amministrativa.

Non sono candidabili né eleggibili alla carica di difensore civico:

- i cittadini che ricoprono altri incarichi nella pubblica amministrazione, sia elettivi che non elettivi;
- i cittadini dipendenti di enti pubblici territoriali operanti nel territorio regionale;
- i segretari comunali addetti alla sede del Comune e i dipendenti comunali sia in servizio che in quiescenza da meno di cinque anni;
- i ministri dei culti religiosi;
- i cittadini che negli ultimi anni abbiano intrattenuto rapporti di appalto, consulenza, fornitura o somministrazione nei confronti del Comune, od abbiano espletato incarichi amministrativi nell'Ente.

Per l'elezione del difensore civico, da farsi entro tre mesi dall'adozione del regolamento di cui all'art. 55 e da ogni successiva scadenza o vacanze dell'incarico, é richiesta la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni da tenersi a distanza di trenta giorni l'una dall'altra e la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati nelle successive votazioni, da tenersi in una successiva seduta del Consiglio Comunale, fino all'elezione.

ART.53

PREROGATIVE E MEZZI

Il difensore civico dura in carica tre anni dalla data della sua elezione, e può essere rieletto per non più di una volta, anche se non consecutivamente.

Il difensore civico esercita le proprie funzioni in un consono ufficio che la giunta é tenuta a riservargli presso la residenza comunale.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il difensore civico può avvalersi del personale e delle risorse strumentali dell'Ente; può altresì liberamente accedere agli atti e documenti, anche riservati, istruttori e non definitivi, dei procedimenti in relazione ai quali sussista la necessità di accertare l'eventuale sussistenza di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei soggetti interessati, con facoltà di prenderne visione e di estrarne copia informale.

Il difensore civico può interloquire direttamente con gli amministratori ed i responsabili degli uffici e servizi.

Al difensore civico sono attribuite, a cura e spese dell'amministrazione comunale, le stesse indennità che la legge prevede per chi ricopre la carica di vice-sindaco.

ART.54

RAPPORTI COL CONSIGLIO COMUNALE

Il difensore civico redige, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione annuale concernente l'attività da lui svolta nell'anno solare precedente: detta relazione é discussa dal Consiglio comunale, senza formalità di approvazione, nella stessa seduta in cui é posta all'ordine del giorno la discussione della situazione dell'associazionismo e del volontariato.

Il Consiglio comunale é tenuto a discutere le segnalazioni del difensore civico, anche

se concernenti le competenze e le attribuzioni di altri organi ed uffici, impartendo a questi ultimi gli eventuali indirizzi del caso, entro sessanta giorni dalla segnalazione. Il Consiglio comunale può rimuovere e sostituire il difensore civico prima della scadenza del suo mandato, per comprovanti fatti gravi, tali da configurare illecito penale, civile o amministrativo, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni.

ART.55 REGOLAMENTO

Il Comune disciplina con apposito regolamento le modalità di esercizio delle funzioni del difensore civico.

ART.56 FINANZA E BILANCIO

Il Comune delibera il bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ogni anno e quello consuntivo entro il 30 Giugno dell'anno successivo. Insieme al conto del bilancio e al conto del patrimonio, redige altresì l'inventario annuale dei propri beni.

Il pareggio economico e finanziario del bilancio va perseguito annualmente con una rigorosa amministrazione e con il concorso dei cittadini, in proporzione alla loro condizione di reddito e alla loro qualità di utenti dei beni e servizi comunali.

L'autonomia finanziaria è fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite e sull'autonomia impositiva prevista dalla legge.

ART.57 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La revisione economico-finanziaria ed il controllo di efficienza della gestione del comune e delle sue Istituzioni, è affidata ad un collegio di revisori composto, secondo le modalità ed i requisiti di legge, da tre membri eletti dal consiglio successivamente alla deliberazione del disciplinare d'incarico.

I revisori devono possedere, oltre alla capacità ed ai titoli professionali adeguati, i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere e di membro del collegio sindacale delle società per azioni.

I revisori entrano nelle proprie funzioni dopo aver sottoscritto il disciplinare di incarico nel quale sono determinati i compiti e gli onorari; decadono per la perdita dei requisiti di eleggibilità; sono revocati per inadempienza grave, preventivamente contestata, degli obblighi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal disciplinare.

Il collegio dei revisori può in ogni momento riferire al consiglio e al sindaco ed essere dagli stessi sentito in ordine a specifici fatti di gestione; deve presentare al consiglio la relazione annuale che accompagna il conto consuntivo e la relazione semestrale, entrambe relative all'attività svolta, all'efficienza e dall'efficacia degli uffici, dei servizi e delle istituzioni, e contenenti proposte per migliorarne l'organizzazione ed i risultati.

Il Sindaco, il difensore civico e i consiglieri, possono denunciare al collegio fatti relativi alla gestione che ritengono indagabili o censurabili.

Il regolamento determina l'organizzazione e il funzionamento del collegio e ne specifica i rapporti con gli organi elettivi, burocratici e con le istituzioni.

ART.58 CONTROLLO DI GESTIONE

La giunta dispone periodiche verifiche di gestione dei principali uffici e servizi comunali.

Il regolamento di contabilità determina le modalità del controllo di gestione, in modo da assicurare la razionale ed efficace acquisizione ed utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione.

Il regolamento specifica gli strumenti del controllo di gestione, definisce le procedure di contabilizzazione e dei piani dei conti, individua i servizi per i quali si richiede una contabilità economica, nonché contenuti, periodici e destinatari delle informazioni cui sono tenuti i responsabili dei servizi.

ART.59
MODIFICAZIONI

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio comunale, su iniziativa della giunta, della conferenza dei capi-gruppo o di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Per la modifica dello Statuto si applica la stessa procedura che la legge prescrive per la sua adozione.

Il presente Statuto entra in vigore nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Marche.

Le eventuali proposte di modifiche dello Statuto sono discusse e deliberate dal Consiglio comunale in apposita seduta annuale, salvo i casi d'urgenza.

Le proposte definitivamente respinte dal Consiglio, non potranno essere riproposte se non trascorsi due anni dalla loro discussione.

ART.60
TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

I regolamenti comunali previsti dalla legge e dal presente Statuto sono sottoposti all'approvazione del Consiglio entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo che la legge preveda un diverso termine di approvazione.

Fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.